



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 20 - 2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63128 del registro di segreteria,
proposto dal Maggiore **C. G.**, c.f. -, nato a - il - e residente a -,
elettivamente domiciliato in Avellino, alla Piazza delle Libertà presso
lo studio dell'avv. Sabrina Mautone (c.f. MTNSRN71A41G812U) che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al fax n.

0825/1887129 e all'indirizzo pec
sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it;

contro:

**Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale
amministrativo**, in persona del Comandante generale *pro-tempore*;

per:

l'annullamento del provvedimento prot. n. 808621BT/1-3-PRC del 24
aprile 2024 con il quale il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale amministrativo, Servizio trattamento
economico ha rigettato la domanda del ricorrente volta al

riconoscimento del diritto al riscatto degli anni di laurea senza oneri a

fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973;

esaminati gli atti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 il relatore, cons.

Elena Papa, nessuno comparso per le parti, la sentenza che

definisce il giudizio è pronunciata all'esito della camera di consiglio in

pari data ai sensi dell'art. 167, comma 1, del CGC.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso in data 26 maggio 2024, il ricorrente ha riassunto innanzi a questo giudice unico delle pensioni il giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo in epigrafe indicato, originariamente iniziato innanzi al Tar per la Toscana, a seguito della pronuncia di quest'ultimo Tribunale amministrativo n.169/2024, di improcedibilità per difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione della Corte dei conti per la materia.

2. Con atto di "Rinuncia agli atti del giudizio" del 12 ottobre 2024, il medesimo ricorrente ha dato conto della sopravvenuta pronuncia n. 5021/2024 del Consiglio di Stato, frattanto adito in appello, che, sovvertendo gli esiti del primo grado del giudizio amministrativo, ha affermato la giurisdizione del TAR, sulla base dell'argomento per cui si tratterebbe di *"controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza di rapporto di lavoro, per denunciare l'illegittimità degli atti dell'Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici..."*, ritenendo che investa *"diritti ed obblighi inerenti al rapporto di impiego"*.

3. Non risulta agli atti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la discussione al convenuto Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri, neppure nella sua articolazione di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale amministrativo, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti.

L'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi di mancata notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione in materia previdenziale e di lavoro è nel senso dell'improcedibilità del giudizio (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 2005/2015), fatta eccezione per l'ipotesi in cui il ricorrente deduca e dimostri l'impedimento, ad egli non imputabile, dell'incombente (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 21587/2008).

Tale impostazione deve trovare applicazione anche nell'ambito del giudizio pensionistico di cognizione innanzi alla Corte dei conti, in quanto caratterizzato - al pari delle controversie giuslavoristiche e previdenziali innanzi al giudice ordinario - dalla proponibilità con ricorso nonché dalla scissione tra l'*editio actionis* e la *vocatio in ius* (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 105/2023; Sez. Puglia, sentt. nn. 540/2019 e 725/2021)..

Come visto, nel caso all'esame non sussiste alcuna giustificazione da parte del ricorrente che, anzi, produce la rinuncia agli atti del giudizio, così dimostrando il difetto di interesse alla coltivazione dello stesso innanzi a questa Corte dei conti

Pertanto, impregiudicata ogni valutazione sul merito della controversia, stante la mancata istaurazione del contraddittorio da parte del ricorrente, il giudice, rileva l'estinzione del giudizio per improcedibilità e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio in epigrafe,

dichiara

l'estinzione del giudizio per improcedibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025, successiva all'udienza in stessa data.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20/02/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente